



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

EUAA

**Agenzia dell'Unione Europea
per l'asilo**

RASSEGNA TEMATICA DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Protezione internazionale

maggio – giugno 2024



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO
in collaborazione con
AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ASILO

Rassegna tematica della giurisprudenza della Corte di Cassazione

PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Maggio - Giugno 2024

A cura di:

Maria Teresa Battistelli
Martina Flamini
Julia Hasani
Tecla Presezzi
Carmen Rosa

Il progetto di collaborazione tra l'Ufficio del Massimario e del ruolo della Corte di Cassazione e l'Agenzia dell'Unione Europea per l'Asilo (EUAA) ha ad oggetto una rassegna, con cadenza bimestrale e annuale, delle pronunce della Suprema Corte, massimate e non massimate, concernente i profili processuali e sostanziali della protezione internazionale, della protezione complementare e della materia inerente al regolamento Dublino. Le molteplici questioni esaminate dalla giurisprudenza di legittimità verranno presentate attraverso un sistema di parole chiave (idoneo a facilitare una ricerca mirata) ed una sintesi delle principali ragioni giuridiche contenute nella decisione. La rassegna bimestrale e annuale, redatta dalle esperte dell'EUAA, dai giudici dell'Ufficio del Massimario e, per quanto riguarda i temi dell'espulsione e trattenimento (non coperti dal mandato EUAA), dalle addette all'Ufficio per il Processo (presso la Prima sezione civile, area protezione internazionale e famiglia), verrà diffusa, attraverso le strutture della formazione decentrata, attraverso l'utilizzo di siti istituzionali, a tutti i giudici impegnati nella trattazione dei ricorsi in materia di protezione internazionale, agli esperti EUAA, agli addetti all'Ufficio per il Processo e ai tirocinanti che lavorano presso le Sezioni Territoriali nonché ai componenti della Commissione Nazionale per il Diritto all'Asilo e ai Collegi delle Commissioni Territoriali in Italia.

INDICE

| | |
|--|----|
| 1. QUESTIONI SOSTANZIALI | 4 |
| 1.1. Protezione sussidiaria | 4 |
| 1.1.1. Pericolo di tortura o trattamenti inumani o degradanti | 4 |
| 1.2 Protezione complementare | 5 |
| 1.2.1. Giudizio di comparazione | 5 |
| 2. QUESTIONI PROCEDURALI | 5 |
| 2.1. Audizione | 5 |
| 2.2. La valutazione della credibilità delle dichiarazioni di parte ricorrente | 6 |
| 2.3. Le procedure accelerate | 7 |
| 2.3.1. Le domande reiterate | 7 |
| 2.4. Unità Dublino – Il procedimento per la determinazione dello Stato competente..... | 7 |
| 3. ESPULSIONE, ALLONTANAMENTO E TRATTENIMENTO..... | 8 |
| 3.1 Espulsione amministrativa..... | 8 |
| 3.2. I casi di inespellibilità..... | 9 |
| 3.3 La tutela dell'unità familiare..... | 9 |
| 3.3.1 Permesso di soggiorno per motivi familiari..... | 9 |
| 3.4. Trattenimento | 10 |
| 3.4.1. Convalida del trattenimento | 10 |
| 3.4.2. Proroga del trattenimento | 11 |

1. QUESTIONI SOSTANZIALI

1.1. Protezione sussidiaria

1.1.1. Pericolo di tortura o trattamenti inumani o degradanti

- Sez. 1, Ordinanza n. 13212/2024, ud. 14/02/2024, dep. 14/05/2024 – Rel. Parise, Pres. Acierno non massimata
[ricorrente gambiano – salute mentale – accertamento istruttorio]

Nella pronuncia in esame, la S.C. affronta la questione relativa alla deducibilità di un fatto nuovo – nella specie, una condizione di salute – e alla sua valutabilità ai fini del riconoscimento della protezione speciale o delle protezioni maggiori. In particolare, il ricorrente ha dedotto che *“la comprovata patologia mentale (condizione psicotica) da cui è affetto aveva giustificato un ampliamento delle iniziali domande e consentiva di attribuirgli il diritto allo status di rifugiato, considerato il contesto gambiano, contrassegnato da un’accentuata percezione sociale stigmatizzante ed ostracizzante nei confronti delle persone con patologie psichiatriche (sovente imputate all’azione nefasta di spiriti o demoni maligni) e dalla strutturale incapacità istituzionale di fornire loro un trattamento non discriminatorio ed in linea con gli standard internazionali in tema di rispetto dei diritti umani (primo motivo). In via gradata ha dedotto di avere diritto alla protezione sussidiaria ex art.14 lett. b) d. lgs. n.251/2007 (motivi secondo e terzo), in quanto, in caso di ritorno coattivo in Gambia, sarebbe sottoposto a trattamenti “terapeutici” violativi della sua libertà e dignità individuale, fra cui la detenzione in sedicenti strutture di cura.”* La S.C. nell’accogliere il ricorso ha affermato che *“il Tribunale ha correttamente tenuto conto del nuovo fatto, costituito, per l’appunto, dalla patologia psicotica da cui è affetto il ricorrente, allegato solo in corso di giudizio (cfr. le citate pronunce Cass. 20568/2021 e Corte di Giustizia sentenza C585/16 del 25 luglio 2018, Alheto), e tuttavia lo ha valutato solo ai fini della protezione speciale, che è stata riconosciuta al richiedente al fine di assicurargli cure adeguate, e non anche ai fini del rifugio e della sussidiaria ex art.14 lett. b) citato. I Giudici di merito hanno, infatti, focalizzato l’esame, in relazione alla sussistenza dei presupposti per la concessione delle protezioni maggiori, solo sulla vicenda personale adottata dal richiedente a ragione di fuga dal Gambia, in relazione al suo orientamento omosessuale, e l’hanno ritenuta non credibile, ma non hanno svolto alcun approfondimento istruttorio ufficioso circa la condizione nel suddetto Paese dei malati mentali, affetti da patologie identiche o analoghe a quelle diagnosticate all’odierno ricorrente, nonostante le specifiche allegazioni al riguardo espresse dalla difesa di quest’ultimo nel corso del giudizio. In particolare, è mancato ogni approfondimento, tramite le fonti di conoscenza, rispetto alla percezione, pure sociale, della malattia mentale in Gambia, in relazione al complessivo contesto, anche culturale, di detto Paese, al fine di verificare se fossero integrati i presupposti di cui all’art.7 d.lgs. 251/2007 per il riconoscimento dello status di rifugiato, vale a dire l’appartenenza del richiedente a un determinato gruppo sociale, se del caso perseguitato dalle autorità nazionali, in ragione di eventuali norme discriminatorie in vigore nei confronti dei malati mentali, oppure in ragione di gravi violazioni dei diritti umani, comunque attuate nei confronti dei suddetti soggetti senza adeguata protezione dello Stato, consistenti, ad esempio, nella loro stigmatizzazione, con limitazioni nell’accesso ai servizi e nell’esercizio dei diritti civili e politici. È mancato, altresì, da parte del Tribunale ogni approfondimento istruttorio al fine di accertare se in Gambia sussista il rischio per i malati mentali di essere sottoposti a trattamenti disumani e degradanti, per quanto di rilevanza ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria ex art.14 lett. b) citato.”*

1.2 Protezione complementare

1.2.1. Giudizio di comparazione

- Sez. 1, Ordinanza n. 12955/2024, ud. 25/01/2024, dep. 13/05/2024 – Rel. Meloni, Pres. Acierno non massimata
[ricorrente tunisino - giudizio di comparazione - protezione speciale - inclusione sociale e lavorativa]

Nel caso di specie il ricorrente aveva rappresentato di aver già trascorso quasi un decennio in Italia (sin dal 2000), dove aveva vissuto e lavorato, oltre ad avere appreso un buon livello di conoscenza della lingua italiana – comprovato sia in sede di audizione davanti alla Commissione Territoriale che in sede di audizione personale – e di aver avuto problemi a farvi rientro dopo il matrimonio celebrato in Tunisia nel 2012 (a causa di un problema burocratico legato al possesso di un autoveicolo immatricolato nel nostro Paese e, come tale, impossibilitato a circolare in Tunisia senza previo pagamento di speciali autorizzazioni). Inoltre, aveva documentato la ripresa della propria attività di lavoro autonomo e la richiesta ammissione al beneficio della regolarizzazione per i contributi previdenziali relativi all'anno 2022, così da poter condurre in maniera pienamente regolare la propria impresa.

La S.C. ha accolto il ricorso rilevando che, essendo applicabile nel caso di specie la normativa di cui al d.l. n. 130/2020, *“il Tribunale di Cagliari non ha operato adeguatamente il bilanciamento richiesto da Cass.S.U. 24413/2021 e non ha dato peso alla pregressa integrazione. Infatti il Tribunale ha ritenuto che, nel caso in esame, non sussista né sia ulteriormente documentato, un progressivo percorso di integrazione socio-lavorativa da parte dell'istante il quale invece - in sede di audizione personale all'udienza tenutasi in data 03.05.2023 - ha dimostrato, anche documentalmente, di avere intrapreso un concreto percorso di integrazione in Italia, confermato dall'occupazione lavorativa come lavoratore autonomo, evidenziando il peso della precedente incontestata integrazione (2001/2012); la conoscenza della lingua italiana, nonché dalla perfetta comprensione delle domande poste dal giudice che ha provveduto all'assunzione della prova orale, evidentemente frutto del precedente decennio di permanenza in Italia nei primi anni 2000. Alla luce di tale composito quadro probatorio non può tenersi conto ai fini d'integrare l'esame richiesto dalla norma applicabile solo delle circostanze evidenziate dal Tribunale. Il Tribunale valorizza, a fronte di una incontestata conoscenza della lingua italiana la mancata frequentazione di corsi di alfabetizzazione e il fatto che l'impresa esiste ma ha ripreso da poco l'attività omettendo la correlazione con il progresso. Viene anche posto in luce il precedente penale ritenuto tuttavia erroneamente collocato un anno dopo l'inizio dell'impresa, invece che dieci anni dopo”*.

2. QUESTIONI PROCEDURALI

2.1. Audizione

- Sez. 1, Ordinanza n. 16511/2024, ud. 14/02/2024, dep. 13/06/2024 – Rel. Parise, Pres. Acierno non massimata
[ricorrente uomo – tratta – audizione – valutazione della credibilità]

Nel caso di specie, il ricorrente aveva riferito di aver lasciato il suo Paese per gli atti di persecuzione di natura religiosa subiti da un gruppo di persone dedite alla magia e alla superstizione ed alle quali si era rivolto per

cambiare vita, così finendo nelle mani dei trafficanti di esseri umani. Il ricorrente ha richiesto disporsi l'audizione e ha dedotto che, secondo una prassi tipica del suo Paese, i trafficanti di esseri umani si assicurano, tramite il giuramento agli spiriti (Juju), la sottomissione e l'assoggettamento di donne, principalmente, ma anche di uomini, resi schiavi con il potere della superstizione esercitato dagli stregoni locali, i cosiddetti native doctors. Inoltre, il ricorrente ha dedotto di avere chiesto l'audizione anche per fornire un approfondimento sulla sua effettiva integrazione sociale ed economica in Italia.

La S.C., nel confermare l'orientamento della Corte in merito all'audizione del ricorrente (Cass. 21584/2020), ha altresì ribadito che *“le garanzie procedurali specifiche per le vittime di tratta o presunte tali sono di primaria importanza con riguardo alle modalità di audizione del richiedente, ai fini non solo dell'emersione dei fatti e della loro completa ricostruzione, ma anche dell'adeguata informazione da fornire alla presunta vittima circa ogni profilo di rilevanza delle sue dichiarazioni e, soprattutto, circa l'eventualità di adesione al programma di protezione anti-tratta (Cass. 24573/2020; Cass. 11497/2021; Cass. 41863/2021; Cass.23168/2023). Alla stregua di detto contesto, il giudice del merito è tenuto anche a verificare con quali modalità e con quale contenuto si sia svolta l'audizione avanti alla Commissione Territoriale. Inoltre la credibilità della storia (che opera ad un tempo sul piano dell'allegazione e della prova dei fatti) deve essere valutata dal giudice di merito verificando, da un lato, la rappresentazione di una vicenda personale autenticamente riferibile al richiedente asilo, dall'altro la stretta vicinanza della complessità delle dichiarazioni rese agli elementi distintivi ricorrenti delle vicende di tratta, da valutarsi alla luce dei criteri interpretativi indicati in proposito nelle linee guida elaborate dall'U.N.H.C.R.. Infatti, ove sia allegata nel ricorso o nel corso del giudizio la situazione di tratta, la valutazione di credibilità presenta le connotazioni peculiari e speciali di cui si è detto e pertanto l'attenzione del giudice dovrà concentrarsi sugli elementi sintomatici della tratta e attenuarsi sugli altri. Il Tribunale non si è attenuto ai suesposti principi, nonostante l'allegazione della situazione di tratta, effettuata dal ricorrente sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ed invero di detta situazione neppure è dato rinvenire menzione nel decreto impugnato”.*

2.2. La valutazione della credibilità delle dichiarazioni di parte ricorrente

- Sez. 1, Ordinanza n. 12954/2024, ud. 25/01/2024, dep. 13/05/2024 – Rel. Meloni, Pres. Acierno non massimata
[ricorrente donna pakistana - persecuzione di genere - opposizione matrimonio - protezione internazionale]

Nel caso di specie la ricorrente, di origine pakistana, aveva riferito di essere giunta in Italia insieme al marito e alla famiglia di lui (suocera, suocero, cognato minorenni), in seguito all'opposizione al matrimonio da parte del padre della ricorrente (integerrimo osservante dei precetti religiosi islamici) e al tentativo di quest'ultimo di uccidere il suocero della ricorrente. Già in sede di audizione innanzi alla Commissione Territoriale la ricorrente aveva dato atto del suo stato di gravidanza. Tutti i componenti della famiglia avevano avanzato richiesta di protezione internazionale, conclusasi con il medesimo esito (accoglimento protezione speciale), e tutti avevano impugnato con ricorsi dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, la quale ha accolto il ricorso e cassato i decreti impugnati.

In particolare, la S.C. nell'accogliere il presente ricorso ha rilevato che *“il Tribunale ha escluso in parte la credibilità delle vicende narrate dalla richiedente a cagione della sua fuga dal Pakistan riportandosi a quanto osservato dalla Commissione territoriale ed evidenziando delle contraddizioni, senza dare conto di fare applicazione dei criteri di cui al D.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 mediante una valutazione autonoma sull'attendibilità della narrazione del ricorrente, nonostante la delicatezza e, soprattutto, la complessità delle vicende narrate, intersecantesi con quelle di altri familiari, dalle quali astrattamente potrebbe conseguire il*

ricoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria D.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. a e b), per essere l'allegazione del ricorrente riferita a condotte violente e persecutorie poste in essere per motivi politici e religiosi, incidenti sul libero esercizio delle manifestazioni del pensiero e del credo religioso nel Paese di origine. Il Tribunale, pur non essendosi limitato a trascrivere nel decreto le considerazioni espresse dalla Commissione Territoriale, ed avendo riconosciuto una certa attendibilità al narrato – tanto da accogliere per tutti i componenti del nucleo familiare, odierni ricorrenti, la domanda di protezione speciale ex art.19, comma 1.2. del d.lgs. n.286/1998, non ha tuttavia approfondito, a conforto del proprio convincimento ed a confutazione delle contestazioni sollevate al riguardo nel ricorso di primo grado, le circostanze relative all'espatrio della ricorrente; ha svolto una valutazione atomistica ed ignorato i riscontri documentali non esaminati perché ritenuti superati da contraddizioni relative alle modalità di denuncia dell'aggressione subita dal padre e dalla madre del marito della ricorrente. Inoltre, uno dei cardini del difetto di credibilità, in particolare sulla persecuzione di genere, è che la ricorrente era tornata nel 2022 in Pakistan ma nel ricorso questa circostanza viene smentita in modo credibile. Alla stregua delle considerazioni che precedono, i primi tre motivi vanno accolti, con assorbimento degli altri, con cassazione e rinvio per un riesame complessivo dell'intero quadro probatorio e documentale offerto e per l'esercizio, ove necessario, del dovere di cooperazione istruttoria in relazione a tutte le differenti posizioni familiari (a cui è stata concessa la protezione (vedi Cass. 21363/2023 est. Tricomi), che risultano strettamente avvinte anche quanto alle vicende loro occorse”.

2.3. Le procedure accelerate

2.3.1. Le domande reiterate

- Sez. 1, Ordinanza n. 16583/2024, ud. 14/02/2024, dep. 13/06/2024 – Rel. Parise, Pres. Acierno massimata
[ricorrente nigeriano - orientamento sessuale - omesso esame documentazione allegata]

Il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento. (Nella specie, in applicazione del detto principio, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che, nel negare lo status di rifugiato al cittadino nigeriano, aveva omesso di esaminare i documenti da lui prodotti, destinati a provare il suo orientamento omosessuale in relazione al trattamento degradante previsto in tal caso dalla legge nigeriana, trascurando, altresì, di esaminare il contenuto del decreto di annullamento dell'espulsione, adottato sulla base dell'accertato presupposto fattuale dell'omosessualità del richiedente, pronunciato dal giudice di Pace in altro procedimento).

2.4. Unità Dublino – Il procedimento per la determinazione dello Stato competente

- Sez. 1, Ordinanza n. 16860/2024, ud. 28/05/2024, dep. 19/06/2024 – Rel. Iofrida, Pres. Parise massimata
[obblighi informativi]

In tema di provvedimenti adottati dall'Unità Dublino, nel procedimento di impugnazione del decreto di trasferimento, disciplinato dall'art. 3 del d.lgs. n. 25 del 2008, come modificato dal d.l. n. 13 del 2017, che prevede un rito camerale speciale, connotato da forme semplificate e dall'urgenza, non trovano piena applicazione le norme del processo ordinario ed è, pertanto, ammessa la precisazione dei motivi di nullità con note successive al ricorso o nella discussione orale, in assenza di preclusioni ed attesa la prioritaria esigenza di armonizzare la celerità del rito con l'effettività della tutela, imposta dall'art. 27, par. 1, del reg. n. 604 del 2013. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento di merito, che non aveva esaminato la questione del mancato assolvimento degli obblighi informativi, sollevata dal migrante in una memoria autorizzata).

3. ESPULSIONE, ALLONTANAMENTO E TRATTENIMENTO

3.1 Espulsione amministrativa

- Ordinanza n 13173/2024, ud. 21/12/2023, dep. 03/04/2024, Pres. Valitutti, Rel. Pazzi non massimata
[opposizione ad espulsione - cittadino nigeriano - mancato rinnovo pds scaduto - omesso esame fatto decisivo - procedura rinnovo permesso soggiorno per motivi umanitari]

Nel caso in esame, la Corte ha accolto il ricorso ritenendo fondato il motivo di omesso esame di un fatto decisivo ai fini del provvedimento di espulsione, quale l'esistenza di procedura di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari e ha chiarito come *“secondo l'orientamento di questa Corte che il Collegio condivide (Cass. 16812/2018), il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento. Nella specie, la denuncia in sede di legittimità contiene l'indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe connotazioni di decisività, circa le sue risultanze, sì da astrattamente determinare una decisione diversa”*.

- Sez. 1, Sentenza n. 14396/2024, ud. 13/02/2024, dep. 23/05/2024 – Rel. Mercolino, Pres. Valitutti non massimata
[ordine di allontanamento dal territorio nazionale - impugnabilità autonoma - esclusione]

Nella decisione in esame, la Suprema Corte ha escluso l'autonoma impugnabilità dell'ordine di accompagnamento dal territorio, specificando che: *“In riferimento al caso in cui, come nella fattispecie in esame, l'allontanamento sia stato disposto in esecuzione di un decreto di espulsione, questa Corte, nell'escluderne l'autonoma impugnabilità, ha d'altronde precisato che ciò non comporta una carenza di tutela giurisdizionale, poiché da un lato tale provvedimento non incide sulla libertà personale dell'espulso (non ristretto presso un centro di permanenza temporanea, né sottoposto all'accompagnamento coattivo alla frontiera), e proprio per tale motivo non è soggetto agli strumenti giurisdizionali di controllo previsti per le misure restrittive (artt. 13, comma 5-bis, e 14 del d.lgs. n. 286 del 1998), dall'altro il controllo sulla sussistenza dei presupposti necessari per l'emissione dell'ordine resta demandato al giudice penale nell'ambito del giudizio sull'imputazione ascritta al soggetto espulso, che si sia trattenuto senza giustificato motivo nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore (art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998), potendo, in quella sede, l'Autorità giudiziaria disapplicare, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo*

1865, n. 2248, all.E, l'atto presupposto che sia stato adottato illegittimamente (cfr. Cass., Sez. I, 9/12/2004, n. 23009, cit.)”.

3.2. I casi di inespellibilità

- Sez. 1, Ordinanza n. 17551/2024, ud. 18/01/2024, dep. 26/06/2024 – Rel. Reggiani, Pres. Valitutti non massimata
[inespellibilità - genitore - figlio minore - requisito della convivenza - necessità - insufficiente l'affidamento condiviso]

Nel caso in esame, la Suprema Corte ha escluso l'inespellibilità del genitore non convivente con il figlio minore, affermando che: *“In materia di espulsione del cittadino straniero, il disposto dell'art. 19, comma 2, lett. c) d.lgs. n. 286 del 1998, che vieta l'espulsione del cittadino straniero convivente con un familiare di cittadinanza italiana, non vieta l'espulsione del cittadino straniero per il solo fatto che sia genitore di un minore italiano, a lui affidato in via condivisa con la madre, in sede di separazione personale dei coniugi, senza essere designato genitore collocatario, essendo necessaria la convivenza, che si sostanzia nella effettiva e ordinaria condivisione della vita quotidiana nella stessa dimora”*.

3.3 La tutela dell'unità familiare

3.3.1 Permesso di soggiorno per motivi familiari

- Sez. 1, Ordinanza n. 13189/2024, ud. 14/02/2024, dep. 14/05/2024 – Rel. Parise, Pres. Acierno massimata
[permesso di soggiorno per motivi familiari - cittadino extracomunitario coniuge di cittadino italiano - limiti - matrimonio fittizio o di convenienza - prova - linee guida e manuale della Commissione europea - Rilevanza – fattispecie]

In materia di immigrazione, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari al cittadino extracomunitario coniuge di cittadino italiano, disciplinato dal d.lgs. n. 30 del 2007, non presuppone la convivenza effettiva dei coniugi e neppure il pregresso regolare soggiorno del richiedente ma, ai sensi dell'art. 30, comma 1 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, deve essere negato ove il matrimonio risulti fittizio o di convenienza, assumendo a tal fine rilievo le "linee guida" elaborate dalla Commissione europea, contenenti una serie di criteri valutativi che inducono ad escludere l'abuso dei diritti comunitari, e il "manuale" redatto dalla stessa Commissione, recante, invece, l'indicazione degli elementi che fanno presumere tale abuso. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la decisione di merito che aveva ritenuto il carattere fittizio del matrimonio allegato dalla ricorrente con un cittadino italiano, non avendo la prima dimostrato come i coniugi si fossero conosciuti, come fosse organizzato il menage familiare, perché la ricorrente non si trovasse nel domicilio indicato, neppure corrispondente a quello invece dichiarato da alcuni testimoni, in definitiva non offrendo alcuna allegazione e prova in ordine all'organizzazione della vita familiare ed alla condivisione di spazi domestici, di interessi o di progetti di vita comune).

3.4. Trattenimento

- Sez. 1, Sentenza n. 14398/2024, ud. 13/02/2024, dep. 23/05/2024 – Rel. Mercolino, Pres. Valitutti, massimata
[convalida o proroga trattenimento - art. 14, comma 4, d.lgs. n. 286 del 1998 - legittimazione passiva del questore o di funzionari delegati - sussistenza anche in fase di legittimità - conseguenze - concorrente legittimazione del Ministero dell'interno - condizioni - notificazione da effettuare presso l'Avvocatura Generale dello Stato]

Nel giudizio per la convalida o la proroga del trattenimento di persona straniera attinta da un decreto di espulsione, la legittimazione processuale del questore o di funzionari delegati, prevista dall'art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998, si estende anche alla fase di legittimità, restando salva la possibilità di evocare in giudizio direttamente il Ministero dell'Interno, purché, in entrambi i casi, la notificazione del ricorso sia effettuata presso l'Avvocatura generale dello Stato.

3.4.1. Convalida del trattenimento

- Sez. 1, Sentenza n. 14398/2024, ud. 13/02/2024, dep. 23/05/2024 – Rel. Mercolino, Pres. Valitutti, massimata
[convalida del decreto di trattenimento - termine di 48 ore - perfezionamento nella giornata di sabato - irrilevanza - fondamento]

In tema di convalida del trattenimento di persona straniera attinta da provvedimento di espulsione, la scadenza nella giornata di sabato del termine di 48 ore, entro il quale, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, il decreto deve essere trasmesso al giudice di pace, è irrilevante, poiché l'udienza di convalida può tenersi anche in tale giorno della settimana, che, in virtù dell'art. 155, comma 6, è considerato lavorativo ad ogni effetto.

- Sez. 1, Ordinanza n. 16645/2024, ud. 06/03/2024, dep. 14/06/2024, Rel. Meloni Pres. Acierno non massimata
[convalida trattenimento - cittadino tunisino - accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica - motivazione inesistente]

Nella pronuncia in esame, la Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso in riferimento al vizio di omessa motivazione e ha statuito che nel caso esaminato *“il Giudice di Pace di Roma, ha convalidato il trattenimento presso il Centro di Permanenza per i rimpatri con provvedimento che non risulta motivato, neppure succintamente, essendo a tale scopo non sufficiente il richiamo ai presupposti di cui all’art. 14 D.Lgs. 25 luglio 1998 nr. 286. La motivazione è inesistente anche in considerazione della materia del contendere che riguarda l’accertamento dei presupposti richiesti dalla legge per il trattenimento dello straniero entrato clandestinamente nel territorio italiano. L’atto non contiene dunque gli elementi necessari e sufficienti affinché il destinatario con la normale diligenza possa individuare il nucleo della decisione che sottende alla misura adottata. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto e cassato il provvedimento impugnato senza rinvio al Giudice di pace di Roma essendo decorso il termine di efficacia del trattenimento convalidato”*.

3.4.2. Proroga del trattenimento

- Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 13943/2024, ud. 13/02/2024, dep. 20/05/2024 – Rel. Mercolino, Pres. Valitutti, non massimata
[richiesta di proroga - presupposti necessari - orientamenti contrastanti - ordinanza interlocutoria - rinvio alla P.U.]

Nel caso in esame, la Suprema Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo per la trattazione del ricorso in pubblica udienza in quanto *“in ordine all'individuazione dei presupposti necessari per l'accoglimento della richiesta di proroga del trattenimento dello straniero presso un centro di permanenza per i rimpatri, si registrano orientamenti di segno diverso nella giurisprudenza di legittimità; che, secondo un indirizzo più risalente, che ha trovato tuttavia conferma anche in tempi più recenti, è legittima, in considerazione del forte flusso migratorio, l'autorizzazione della proroga del trattenimento richiesta dalla Questura prima della scadenza del termine previsto dal primo periodo dell'art. 14, comma quinto, del d.lgs. n. 286 del 1998 in ragione delle difficoltà incontrate nel completamento della procedura di identificazione della persona interessata (cfr. Cass., Sez. I, 5/05/2023, n. 1964; 8/09/2021, n. 24227; Cass., Sez. VI, 13/07/2017, n. 17417); che, secondo un altro indirizzo, il principio sancito dall'art. 15, par. 1, della direttiva 200/115/CE, secondo cui «il trattenimento ha durata quanto più breve possibile ed è mantenuto solo per il tempo necessario all'espletamento diligente delle modalità di rimpatrio», vieta l'adozione o il mantenimento di tale misura nel caso in cui l'esecuzione dell'allontanamento non costituisca un'ipotesi concreta, onde il giudice della convalida, e quindi anche della proroga, è tenuto sempre a verificare l'esistenza di tale requisito, dovendo rifiutare la convalida o la proroga allorché ne ravvisi l'insussistenza (cfr. Cass., Sez. I, 24/08/2023, n. 25256); che entrambi gli orientamenti muovono peraltro dalla considerazione che il trattenimento del cittadino straniero, che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all'espulsione, costituisce una misura di privazione della libertà personale, legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata dalla norma, sia nella fase autorizzativa relativa alla scansione temporale iniziale di trenta giorni (art. 14, commi secondo, terzo e quarto) sia nella fase eventuale di proroga (art. 14, comma quinto), sicché per un verso l'autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale in ordine alla modulazione delle fasi temporali intermedie e dello sbarramento finale, e per altro verso il controllo giurisdizionale deve estrinsecarsi nei medesimi limiti, non potendosi estendere, in mancanza di un'espressa previsione di legge, all'autorizzazione di proroghe non rigidamente ancorate ai limiti temporali legislativamente imposti; che appare pertanto opportuno il rinvio della causa a nuovo ruolo, al fine di disporre la trattazione del ricorso in pubblica udienza, in modo tale da consentire alla difesa del ricorrente di discutere più approfonditamente la questione da essa sollevata, con la partecipazione del Pubblico Ministero”*.

- Sez. 1, Ordinanza n. 16707/2024. ud. 06/03/2024, dep.17/06/2024, Pres Acierno, Rel. Meloni non massimata
[proroga convalida trattenimento - udienza fissata successivamente scadenza termine di 30 giorni - oltre scadenza termine per la convalida del trattenimento - limitazione della libertà]

Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo relativo al mancato rispetto dei termini entro il quale il giudice di pace ha fissato l'udienza di proroga del trattenimento e ha ribadito che *“Il provvedimento giurisdizionale di proroga del trattenimento del cittadino straniero presso un centro d'identificazione ed espulsione, previsto dall'art. 14, quinto comma, del d.lgs. n. 286 del 1998, può essere assunto soltanto all'esito di un procedimento di natura camerale caratterizzato dall'audizione dell'interessato e dalla partecipazione necessaria del difensore. A tal fine, la richiesta di proroga e gli atti che la corredano*

devono pervenire all'ufficio del giudice di pace in tempo utile perché, previa convocazione dell'interessato e del difensore, possa tenersi l'udienza camerale ed essere assunto il decreto motivato, entro quarantotto ore dalla ricezione della richiesta, ai sensi del quarto comma dell'art. 14, cit., ma prima della scadenza del termine assegnato a suo tempo con la convalida. Pertanto è corretto quanto afferma il ricorrente e cioè che il Giudice di pace non poteva prorogare il trattenimento già scaduto perché, benché la richiesta di fissazione dell'udienza di proroga del trattenimento fosse stata inoltrata precedentemente alla scadenza del provvedimento di trattenimento, l'udienza è stata celebrata dopo la scadenza del termine di 30 giorni e quindi per questo motivo il trattenimento non era più prorogabile alla stregua di un provvedimento di limitazione della libertà personale”.